ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CROTONE

REGOLAMENTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Ordine di Crotone, nel rispetto del d.lgs. 139 del 28 giugno 2005, intende esplicitare e regolamentare lo svolgimento di alcune funzioni, già di base previste normativamente, al fine di ottimizzare l'efficienza nel perseguimento e la tutela dei fini istituzionali posti a presidio dell'attività propria.
Per tutto ciò che non è trattato nel presente regolamento, si fa rinvio al d.lgs. 139/2005 e alle sue modifiche ed integrazioni.

Premessa

L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Crotone è un Ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, c.3 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili *(art.29, c.1, lett. e) del citato decreto)*.

Sono Organi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone:

- **il Consiglio,**
- **il Presidente,**
- **il Collegio dei Revisori**
- **l'Assemblea degli iscritti.**

Il presente regolamento detta la disciplina del funzionamento del Consiglio dell'Ordine recependo i principi contenuti nel predetto D.Lgs. n.139/2005. Per tutto ciò che non è indicato nel presente regolamento, si fa rinvio al decreto legislativo n°139 del 2005.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Crotone: composizione, attribuzioni ed organizzazione

Art 1- Costituzione, composizione e cariche

- Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Crotone è istituito presso il circondario del Tribunale civile e penale di Crotone ed è composto da tanti membri eletti in base alle disposizioni di cui all'art. 9 e 21 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e successive modificazioni. Costituiscono cariche del Consiglio, come previsto dall'art.10 del citato decreto legislativo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- Per l'esercizio del mandato consiliare, fatta salva la carica del Presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'art.21, il Consiglio elegge, al proprio interno, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere (art.10).

Art. 2 – Attribuzioni ed organizzazione del Consiglio

Al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 139/05, da altre norme di legge inerenti nonché dalle direttive del Consiglio nazionale intese al coordinamento e alla promozione dell'attività dei Consigli territoriali per favorire le iniziative rivolte al miglioramento ed al perfezionamento professionale.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni:

- rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.Lgs.139/05;
- vigila sull' osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione; cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione; cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo, ove previsto, le relative certificazioni e curando gli eventuali adempimenti nei confronti del Consiglio nazionale;
- vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- trasmette al Consiglio di disciplina gli esposti ricevuti a carico degli iscritti;
- interviene per comporre le eventuali contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti, trasmettendo gli atti al Consiglio di disciplina;
- formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione in conformità alla legge *(vedi decreto liberalizzazione)*;
- provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine. A tale riguardo il Consiglio dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 d.lgs.139/2005 - comma 1) lettere b),f),g),l), nel perseguimento dell'interesse organizzativo istituzionale, provvede quanto segue: è consentito il libero accesso presso gli Uffici dell'Ordine, al Presidente, al Vice-Presidente, al Segretario, al Tesoriere, in qualunque momento. Qualora un Consigliere, salvo che non operi nell'esercizio di propri fini amministrativi personali in qualità di iscritto all'Albo e negli orari in cui l'Ordine è aperto al pubblico, voglia accedere, o fare richieste, presso gli Uffici dell'Ordine (o telefonicamente o per mail o mediante qualsiasi altro strumento di comunicazione) per qualsiasi motivo presuntivamente afferente alla sua qualità di Consigliere, questi deve formulare richiesta preventiva scritta al Consiglio dell'Ordine, indicando gli elementi e le motivazioni che siano a presidio della sua richiesta. Il

Consiglio valuterà se, ricorrono i presupposti a che il Consigliere faccia accesso diretto presso gli Uffici dell'Ordine, regolamentando tale accesso secondo criteri di opportunità con una delega specifica, ovvero se, il Consigliere potrà per i motivi della sua richiesta avere il rapporto interlocutorio con una o più di una delle principali quattro cariche dell'Ordine. Ciò al fine di non intasare irragionevolmente gli uffici dell'Ordine e soprattutto non turbare il regolare svolgimento delle attività amministrative svolte dal personale che opera negli Uffici dell'Ordine. Resta fermo che, qualunque Consigliere, ha libera facoltà di esercitare ogni legittima azione di controllo in qualunque momento consultando il sito dell'Ordine ovvero chiedendo, a suo insindacabile giudizio, direttamente notizie e documenti ad ognuna delle quattro principali cariche dell'Ordine, cioè al Presidente, al Vice-Presidente, al Segretario, al Tesoriere, i quali ottempereranno alle richieste nel rispetto di criteri e temporalità plausibili e condivisi.

- designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari *(vedi decreto liberalizzazione)*;
- cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 139/05;
- promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
- Provvede all'assunzione del personale dell'Ente in ossequio alla normativa in materia di lavoro.
- Concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate da altri Ordini, anche di concerto con loro, nonché ad altri enti pubblici o privati.
- Predispone annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti.
- Il Consiglio dell'Ordine svolge la propria attività in conformità alle direttive emanate dal Consiglio nazionale, individuando, altresì, specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche da esso stabilite e agli obiettivi da perseguire.

- Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, attribuiti dall'art. 29 del D.Lgs. 139/05 il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni consultive e Gruppi di studio, dei quali determina la composizione, le materie e la durata.

- **Svolgimento dell'adunanza consiliare.**

  Il Presidente (*o chi in sua vece*) presiede l'adunanza consiliare e ne assicura il corretto svolgimento, verificata la regolarità delle convocazioni e la sufficienza del numero di presenti, dichiara aperta la discussione secondo l'ordine del giorno, salvo i casi di particolare urgenza che impongono la trattazione di una questione impellente. Ciascuna decisione sulla discussione deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti vale doppio il voto del Presidente. Il Presidente modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il d.lgs.139/2005 ed il presente regolamento. I singoli argomenti sono trattati seguendo l'ordine del giorno redatto a cura del Presidente.

  Al fine di uno svolgimento celere ed ordinato della discussione, le comunicazioni e le Informative del Consiglio Nazionale già diramate ai Consiglieri saranno date per lette, salvo la necessità di eventuali approfondimenti.

  Dell'arrivo in ritardo rispetto all'orario di effettiva apertura del verbale o dell'abbandono in anticipo dell'adunanza da parte del singolo componente deve esser fatta espressa menzione nel relativo verbale. Ciascun Consigliere deve comunicare anticipatamente (almeno 1 ora prima dell'orario previsto dell'adunanza) la propria assenza alla Segreteria dell'Ordine (o, in caso di chiusura degli Uffici, al Presidente o al Segretario), specificandone i motivi per consentire l'ordinato svolgimento delle adunanze. In assenza di rispetto di quanto alla presente, si da per assente ingiustificato il Consigliere non presente all'adunanza.

  La discussione su ogni questione all'ordine del giorno, salvo che la maggioranza dei presenti ritenga utile approfondirla ulteriormente, deve essere contenuta entro i 10 minuti, al termine della quale il Consiglio procede alla votazione. Il Presidente nel caso di discussioni di durata superiore a quella ordinaria, può disporre che prendano la parola soltanto due Consiglieri a favore e due contrari alla deliberazione da assumere, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di intervento e salva la possibilità per tutti di fare verbalizzare la loro dichiarazione di voto. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro

assegnati. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente (l'eventuale modifica successiva deve essere disposta e/o autorizzata dal Presidente).

Tutti i componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente e le altre cariche istituzionali, una volta ricevuta la parola, parlano dal loro posto, e per rispetto dell'Istituzione utilizzando un tono di voce moderato, tale da non recare intralcio al corretto svolgimento dell'adunanza. Il Presidente ed i Consiglieri possono intervenire esclusivamente uno alla volta, parlando dopo che il Presidente concede la parola; devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri nel corso dell'adunanza e, laddove si verifichino, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione e restituendola al Consigliere deputato a parlare. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamare al regolamento o alla durata dell'intervento. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta oggetto di discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione. Qualunque comportamento del singolo Consigliere che dovesse turbare il corretto svolgimento delle adunanze, impedendone la prosecuzione, potrà essere sanzionato dal Presidente attraverso l'allontanamento del Consigliere dall'aula consiliare e, in caso di rifiuto, con la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Qualora il numero delle questioni sia tale da non consentirne una ponderata delibazione da parte del Collegio, quelle pervenute per ultimo saranno inserite nell'ordine del giorno della successiva prima adunanza utile.

Terminata la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno e fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa l'adunanza.

Art.3. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine, presiede il Consiglio e ne coordina l'attività *(art.11 c.1)*, adotta i provvedimenti necessari ed urgenti, salvo ratifica del Consiglio *(art. 11 c2)*.

Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.

Per tutti i poteri afferenti alla carica del Presidente si fa rinvio al d.lgs.139/2005 ed al presente regolamento.

Art. 4 - Del Vicepresidente

Il Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere delegato direttamente dal Presidente assente, ovvero dal Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.

Per tutti i poteri afferenti alla carica di Vice-Presidente si fa rinvio al d.lgs.139/2005 ed al presente regolamento.

Art. 5 - Del Segretario

Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio, redige il verbale delle sedute (anche eventualmente con l'ausilio di un incaricato scelto preferibilmente tra i componenti del Consiglio), tiene i rapporti con la struttura e con gli Enti. La redazione del verbale avviene in modo sintetico, dando succintamente atto delle eventuali dichiarazioni effettuate dai Consiglieri in relazione a ciascuna comunicazione e, nell'ipotesi in cui un Consigliere desideri che le proprie dichiarazioni siano riportate a verbale in versione integrale, questi dovrà consegnarle per iscritto al Consigliere Segretario immediatamente dopo il proprio intervento.

Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere delegato direttamente dal Presidente (o delegato dal Segretario assente), ovvero dal Consigliere più giovane per età ed iscrizione all'Albo, fatta eccezione per i Consiglieri già titolari di cariche istituzionali. Per tutti i poteri afferenti alla carica di Segretario si fa rinvio al d.lgs.139/2005 ed al presente regolamento.

Art. 6 - Del Tesoriere

Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.

Sovrintende alla riscossione dei contributi previsti dall'art.12, c.1 lett. *p)* e dall'art.29, c.1, lett. *h)* dovuti dagli iscritti.

Su delibera del Consiglio dell'Ordine può disporre del "fondo di riserva" iscritto in bilancio, acquisito il parere del Collegio dei Revisori.

Redige annualmente il progetto del bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio.

Predispone la relazione tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione e consuntivo.
Illustra all'Assemblea degli Iscritti il bilancio preventivo e consuntivo corredato della propria relazione curandone la pubblicazione dopo l'approvazione. Per tutti i poteri afferenti alla carica di Tesoriere si fa rinvio al d.lgs.139/2005 ed al presente regolamento.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché ai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale ed a quelli, ancorché correlati, del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotone.

Crotone, lì 20 maggio 2019

Il Segretario **Il Presidente**

Antonio Salerno Luigi Domenico Arcuri